



**TRIBUNALE DI AGRIGENTO – UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL  
CIRCONDARIO**

**IL PRESIDENTE**

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

Visto il DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Vista la nota 3 marzo 2020 - Ulteriori indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA;

Visto il DECRETO-LEGGE 17-3-2020 n.18;

Visto il DECRETO-LEGGE 25-3-2020;

Vista la Delibera approvata dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 26-3-2020, contenente "Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria COVID-19 ....";

Visto il DECRETO-LEGGE 8-4-2020 n.23;

Rilevato che l'art.36 del D.L. per ultimo citato ha sostituito l'originario termine di sospensione dell'attività giudiziaria fissato al 15 aprile 2020 con il nuovo termine dell'11-5-2020, prevedendo comunque una deroga per i procedimenti penali per i quali i termini di custodia cautelari previsti dall'art.304 c.p.p. scadano entro i sei mesi successivi all'11-5-2020;

Visti i provvedimenti di regolazione dell'accesso del pubblico agli Uffici Giudiziari, di

organizzazione dei servizi di cancelleria e di costituzione dei presidi per assicurare le attività indifferibili ed urgenti nel periodo di emergenza epidemiologica già adottati il 18-3-2020; ritenuto che appare necessario impartire opportune disposizioni attuative per assicurare il rispetto delle disposizioni poste a tutela della salute pubblica, prima della eventuale adozione del provvedimento organizzativo previsto dall'art.2, co. 1, D.L. 8-3-2020 e dall'art.83, co.6, D.L.17-3-2020 n.18 per il successivo periodo;

#### **DISPONE**

Quanto segue per il periodo fino all'11-5-2020:

#### **LIMITAZIONE DELL'ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI UFFICI GIUDIZIARI E RELATIVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO**

L'accesso del pubblico agli Uffici Giudiziari per il periodo indicato è consentito solo alle persone che devono svolgere attività indifferibili ed urgenti.

L'orario di apertura al pubblico, in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è ridotto da cinque a due ore e sarà assicurato quindi dalle ore 9:00 alle ore 11:00, fatta salva la partecipazione ad udienze ed attività giudiziarie non differibili a norma dell'art. 2 del D.L. 8/3/2020 n. 11.

#### **ACCESSO AI PRINCIPALI SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Al fine di evitare un pericoloso affollamento degli Uffici Giudiziari si dispone anche per il periodo in oggetto l'osservanza delle disposizioni già impartite con provvedimento a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo del Tribunale in data 10-3-2020, che qui deve intendersi integralmente richiamato, con riferimento ai principali servizi amministrativi e di cancelleria, ai quali si dovrà comunque accedere con prenotazione, anche tramite mezzi di



comunicazione telefonica e telematica specificamente indicati nel sito istituzionale e negli avvisi affissi all'interno degli uffici giudiziari.

Si conferma anche per il periodo in oggetto che le istanze con le quali venga espressamente richiesta la trattazione del processo ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. g, n. 2 del D.L. n. 11/2020 vengano presentate con qualunque mezzo idoneo, anche tramite PEC, nella cancelleria del Giudice che procede entro le ore 13:00 del giorno che precede l'udienza.

### **PRESTAZIONE DI LAVORO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO**

Si conferma il principio che la forma prevalente e privilegiata di prestazione di lavoro del personale amministrativo nel periodo in oggetto ed in relazione alla attuale emergenza epidemiologica è quella del cd. "smart working", secondo piani individuali predisposti anche sulla base di progetti proposti dai lavoratori interessati, salva la presenza fisica negli Uffici giudiziari del circondario del personale di presidio indispensabile per assicurare il funzionamento dei servizi, in conformità a tutte le disposizioni al riguardo impartite dalle competenti Autorità Centrali e dal Ministero della Giustizia.

Si confermano in particolare per il periodo in oggetto e, comunque, fino al superamento della attuale emergenza sanitaria, le disposizioni già impartite al riguardo con provvedimento a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo del Tribunale, che devono considerarsi in questa sede espressamente richiamate.

Nel caso in cui si renda necessario un maggiore impegno del personale di cancelleria si provvederà innanzitutto con l'estensione dei progetti di "smart working" già in corso di attuazione e, solo come ipotesi residuale, nel rispetto delle contingenti esigenze sanitarie, attraverso un ampliamento del personale di presidio alle attività di cancelleria.



## **PRESENZA IN SERVIZIO DEI MAGISTRATI TOGATI E ONORARI**

Analogamente a quanto previsto per il personale amministrativo, allo scopo di ridurre al minimo la presenza di persone all'interno degli Uffici giudiziari, l'accesso dei magistrati deve essere limitato tendenzialmente allo svolgimento di attività indifferibili ed urgenti che non possano essere utilmente svolte da remoto ed al deposito di provvedimenti indifferibili ed urgenti.

A tal fine potranno essere predisposti, su segnalazione dei Presidenti di Sezione, sentiti i giudici, turni di reperibilità tra i giudici per specifiche attività in cui più frequentemente ricorrono imprevedibili esigenze di indifferibilità ed urgenza (quali, a titolo esemplificativo, attività del GIP, Riesame, direttissime, attività del Giudice Tutelare, ecc.), che, ove risulti necessario derogare alle vigenti destinazioni tabellari, saranno preventivamente trasmessi per il previsto parere al Consiglio Giudiziario, prima della comunicazione al CSM.

Al fine di ridurre allo stretto necessario le presenze in ufficio, di assicurare una pronta e proficua ripresa dell'attività giudiziaria dopo il superamento della attuale emergenza epidemiologica e di evitare nella attuale fase un sovraccarico delle cancellerie in considerazione della conferma della sospensione dei termini processuali si invitano i giudici a predisporre piani di smaltimento delle ferie arretrate che eccedono il limite indicato dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle linee guida richiamate in premessa entro il mese di giugno del corrente anno, tenendo conto dei turni di reperibilità e delle attività indifferibili ed urgenti in cui siano eventualmente impegnati, ed a limitare il deposito di provvedimenti giudiziari a quelli di carattere indifferibile ed urgente.

## **LINEE GUIDA PER LA FISSAZIONE E LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE**

I procedimenti civili e penali già pendenti presso gli Uffici giudiziari del Circondario, con esclusione dei procedimenti indicati dall'art.2, co.2, lett.g) del Decreto Legge 8-3-2020 e




dall'art.83 co.3 Decreto Legge 17-3-2020 n.18, nonché dei procedimenti penali per i quali i termini di custodia cautelare previsti dall'art.304 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi all'11-5-2020, processi che devono essere comunque trattati a prescindere da richieste di parte, saranno rinviati d'ufficio, con provvedimento del giudice pronunciato, ove possibile, fuori udienza, a date successive al 30-6-2020, dando comunicazione alle parti ed ai difensori a mezzo p.e.c. e comunque nel rispetto delle specifiche disposizioni impartite dalle Autorità Nazionali con i decreti richiamati in premessa e con eventuali successive disposizioni.

In particolare, per il settore civile, i giudici, ove possibile, disporranno i rinvii con provvedimenti telematici, utilizzando i modelli di differimento disponibili nella rete intranet del CSM o avvalendosi della collaborazione del MAGRIF per la loro personalizzazione o importazione in consolle.

Si richiama l'attenzione dei giudici sulla esigenza di disporre i rinvii in modo tempestivo e di tenere conto nelle relative valutazioni dell'obiettivo primario della tutela della salute pubblica, nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica, e della volontà concordemente espressa dalle parti nelle cause che vertano esclusivamente su diritti disponibili.

Per i procedimenti non ancora pendenti dovrà essere fissata la trattazione, salvo specifiche esigenze di urgenza, in udienze successive alla data sopra indicata.

Le udienze già fissate o da fissare, relative a procedimenti non rinviabili, rientranti nella previsione dell'art.2, co.2, lett.g) D.L. 8-3-2020 n.11 (sostanzialmente confermati dalla previsione dell'art.83 co.3 Decreto Legge 17-3-2020 n.18) ed a procedimenti penali per i quali i termini di custodia cautelare previsti dall'art.304 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi all'11-5-2020, saranno celebrate ove possibile con collegamenti da remoto, utilizzando gli applicativi indicati dalla DIGISIA e nel rispetto dei Protocolli di intesa concordati con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.



La celebrazione di dette udienze non differibili avverrà, comunque, “a porte chiuse” ai sensi, rispettivamente, dell’art.472 co.3 c.p.p. e dell’art.128 c.p.c., In ogni caso il giudice che procede potrà impartire specifiche disposizioni per assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie impartite dalle competenti Autorità sanitarie e, comunque, per evitare assembramenti e contatti personali ravvicinati all’interno dell’aula di udienza e negli spazi adiacenti.

Le udienze civili non rinviabili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti ( ad esempio: udienze per le attività ex art.183 c.p.c., udienze destinate solo allo scioglimento di riserve, udienze di mera precisazione delle conclusioni, ecc.) dovranno, ove possibile, svolgersi mediante scambio e deposito telematico di note scritte delle parti, contenenti richieste e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza dei relativi provvedimenti del giudice, depositati con le forme previste dal p.c.t., conformemente a quanto previsto alla lett.h) dell’ art.2 co.2 del decreto legge citato.

Le ulteriori udienze civili non rinviabili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti potranno essere trattate mediante collegamento da remoto con gli strumenti informatici indicati nella circolare del DGSIA, conformemente alla previsione di cui alla lett.f) dell’art.2 co.2 del decreto legge citato e delle successive disposizioni ministeriali al riguardo. E’ compito dell’Ufficio predisporre locali e strumenti idonei a rendere possibile il collegamento da remoto tra le parti ed il giudice, che nel relativo verbale dovrà dare atto delle modalità del collegamento.

Le camere di consiglio relative a processi civili collegiali potranno svolgersi anche attraverso collegamenti da remoto tra i giudici, utilizzando gli applicativi indicati dalla DGSIA.

La trattazione dei processi penali indifferibili ed urgenti potrà avvenire anche con collegamenti da remoto, attraverso l’utilizzazione di applicativi indicati dalla DGSIA e nel rispetto dei protocolli di intesa concordati con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati,



assicurando comunque, salvo diverse disposizioni di legge, per i procedimenti collegiali la contestuale presenza dei componenti del collegio giudicante nella sede giudiziaria.

Si confermano comunque, per il periodo fino al 30-5-2020 tutte le ulteriori disposizioni dettate con provvedimento in data 23-3-2020 di questo Presidente, che devono intendersi in questa sede richiamate espressamente.


Si dispone la comunicazione del presente provvedimento al Ministero della Giustizia (Unità di Crisi), all'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Giunta Regionale, al Personale amministrativo, ai Magistrati togati e onorari, agli Uffici del Giudice di Pace, all'UNEP, al Presidente della Corte d'Appello di Palermo, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica in sede, al Prefetto, al Rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, oltre alla pubblicazione sul sito internet del Tribunale.

Si dispone, infine, che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nella delibera richiamata in premessa.

Agrigento 14-4-2020

Il Presidente del Tribunale

Pietro M. A. Falcone

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pietro M. A. Falcone', is written over the printed name. The signature is stylized and includes a large circular flourish at the beginning.